LEGISLATURA XXIV - 18 SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 19 OTTOBRE 1917

« Chiede inoltre di conoscere le ragioni per le quali non vennero compresi nel cambio i dottori signori tenente Arcangelo Acconci, Rebeschini e Calvi, con titoli prevalenti sui prescelti, malgrado che la Croce Rossa Italiana fosse stata edotta della graduatoria concordata; confidando si ripari alla prima occasione all'ingiusto trattamento».

RISPOSTA. — Nei criteri seguiti per la segnalazione del personale sanitario chiesto in restituzione, sono stati tenuti presenti precisamente i voti degli ufficiali medici prigionieri a Mauthausen, e cioè anzianità di cattura, età e condizioni di famiglia: ma si è dovuto tener conto anche delle ferite riportate, e talora di specialissime circostanze.

- « Alcuni ufficiali medici poi, che pur non si trovavano nelle condizioni stabilite, sono stati restituiti dall'Austria, senza alcuna segnalazione da parte del Ministero della guerra alla Commissione prigionieri della Croce Rossa italiana.
- « Circa i tre ufficiali segnalati dall'onorevole interrogante, il dottor Calvi è stato restituito isolatamente pochi giorni dopo il primo scambio, e i dottori Acconci e Rebeschini non sono stati esclusi, ma sono stati restituiti il 4 ottobre con il secondo scaglione, perchè lo scambio del personale sanitario non è totale, ma è stato fissato a parità di numero, e deve quindi effettuarsi a scaglioni: e conviene tener presente anche la necessità di assicurare con gli ufficiali medici italiani catturati l'assistenza sanitaria e morale ai nostri prigionieri in terra nemica.

« Il ministro « GIARDINO ».

Arrigoni degli Oddi. — Al ministro della guerra. — «Per sapere se creda opportuno di dispensare dal servizio di prima linea i militari dell'esercito operante, figli unici ed unico sostegno di madre vedova di oltre 60 anni di età, applicando agli stessi il trattamento usato a quei militari che hanno avuto due fratelli morti al fronte. (Circolare n. 542, 1º settembre 1916, cap. III, Giornale Militare 4 settembre 1916) ».

RISPOSTA. — « Le agevolazioni fatte con la circolare n. 542 del 1º settembre 1916 ai militari che si trovavano in alcuni casi in cui le eccezionali condizioni di famiglia erano degne di speciale considerazione, co-

stituivano il massimo delle concessioni compatibili con le esigenze dell'esercito, e furono concretate dopo maturo esame fra il Ministero e il Comando supremo.

« E mentre le ulteriori esigenze militari non hanno nemmeno consentito di mantenere tutte le agevolazioni fatte, tanto che si è dovuto sospendere l'applicazione del capo I della circolare n. 542 relativo ai trasferimenti di militari in località prossima alla famiglia, non sarebbe ad ogni modo possibile fare nuove concessioni, nei riguardi delle quali non si può mai dimenticare che ogni diminuzione di forza dovuta ad interessi particolari avvicina la necessità di richiamare nuove classi, ciò che tocca gravi interessi generali.

« Il ministro « GIARDINO ».

Arrigoni degli Oddi. — Al ministro della guerra. — « Per sapere se, a tutela e a reale attuazione delle nobili e precise disposizioni emanate dal Capo di stato maggiore contro le lettere anonime inviate ai comandi militari, non creda di dover ricorrere, di fronte all'ognora crescente abuso di esse, ad energici ed opportuni provvedimenti contro chiunque sembra quasi incoraggi e sanzioni di fatto sì ignobile mezzo di delazione, continuando, malgrado l'esplicito divieto, a prenderlo in considerazione, con tanto discredito del prestigio militare e con ingente dispendio pel conseguente moltiplicarsi di difficili e gravose inchieste».

RISPOSTA. — « Non consta che alcuna autorità militare abbia inteso od intenda di dare considerazione e valore alle lettere anonime e con firme ritenute apocrife, nel senso che la interrogazione afferma, poichè è naturale che ripugni tanto il servirsi di tale mezzo per metter in luce quel che si ritiene rispondente a giustizia e verità, quanto il dar peso a denunzie con tal mezzo avanzate.

«È invece occorso, e pur troppo non per sola eccezione, che abusi gravi ed anche veri e propri reati siano stati conosciuti soltanto per mezzo dell'anonimo e gli elementi forniti fossero tali e così precisi da lasciar sussistere una forte presunzione di vero nei fatti denunziati. In tali casi, non già la lettera anonima, ma i fatti segnalati sono stati oggetto di una prima indagine, e poi, se trovata la consistenza reale, di inchieste e di provvedimenti; e talvolta anche l'autorità giudiziaria ebbe poi veste e materia per intervenire e colpire.